

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore SATTA)

approvata nella seduta del 25 febbraio 2026

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 904/2010 PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO DELLA PROCURA EUROPEA (EPPO) E DELL'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF) ALLE INFORMAZIONI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A LIVELLO DELL'UNIONE (COM(2025) 685 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 2026

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Consiglio COM(2025) 685 definitivo, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA), allo scopo di assicurare alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) un adeguato accesso ai dati IVA scambiati a livello dell'Unione europea;

ricordato che il gettito annuale IVA degli Stati membri dell'Unione europea supera i 1.000 miliardi di euro (dati 2025 del Consiglio dell'Unione), di cui circa 24 miliardi sono destinati alle risorse proprie, corrispondenti a circa il 16 per cento del bilancio dell'Unione europea;

considerato che, secondo il rapporto 2024 della Commissione europea, sul divario di adempimento IVA (*VAT compliance gap*), ossia la differenza tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso dalle autorità fiscali, nel 2022 la perdita di gettito IVA è stata di circa 89 miliardi di euro, e che circa un quarto di questa perdita sia imputabile alle « frodi carosello » transfrontaliere (MTIC – *Missing Trader Intra-Community*) tra Stati membri, in gran parte gestite da organizzazioni criminali;

condivisa la conseguente opportunità di rafforzare l'operatività dei soggetti coinvolti nella lotta alle frodi in materia di IVA a livello di Unione europea, quali Eurofisc, EPPO e OLAF;

considerato, in particolare, che:

- il regolamento EPPO (regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2027) e il regolamento OLAF (regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013) prevedono già l'obbligo per i singoli Stati membri di trasmettere a tali enti le informazioni pertinenti in materia di IVA necessarie allo svolgimento dei loro mandati;

- il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, che prevede lo scambio di informazioni IVA tra Stati membri nell'ambito della rete Eurofisc e attraverso i sistemi informatici quali VIES (sulle partite IVA) e CESOP (sui pagamenti transfrontalieri), tuttavia, non contiene un riferimento esplicito al coinvolgimento di EPPO e OLAF;

- attualmente, infatti, EPPO e OLAF possono accedere alle informazioni IVA solo in modo bilaterale con ciascuno Stato membro, dovendo ripetere la procedura con tutti gli Stati membri che ritengono coinvolti in una frode, risultando così un processo lento e farraginoso rispetto alla rapidità necessaria per l'individuazione dei meccanismi di frode a livello transfrontaliero;

- la proposta di regolamento, pertanto, introduce l'obbligo per i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc di fornire a EPPO e OLAF, spontaneamente o su loro richiesta, le informazioni IVA pertinenti, e

l'obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di concedere a EPPO e a OLAF un accesso diretto ai sistemi informatici dell'UE (VIES e CESOP), limitatamente alle sole ricerche mirate, su categorie di dati specifiche in materia di IVA, che saranno definite mediante successivo atto di esecuzione della Commissione europea, e in relazione ai rispettivi mandati costitutivi;

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa speciale, con voto all'unanimità in Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle imposte indirette;

ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché l'obiettivo di stabilire le modalità di accesso più dirette e semplificate, per EPPO e OLAF, alle informazioni sull'IVA scambiate a livello europeo a norma del regolamento (UE) n. 904/2010, non può essere conseguito pienamente a livello dei singoli Stati membri;

ritiene, infine, che la proposta sia suscettibile di una maggiore conformità al principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

1) In riferimento alle modifiche all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010, relative all'obbligo di Eurofisc di comunicare, spontaneamente o su richiesta, a EPPO e OLAF le informazioni IVA pertinenti, sarebbe opportuno prevedere anche un obbligo per EPPO e OLAF di fornire a Eurofisc, spontaneamente o su richiesta, un *feedback* sulle informazioni comunicate, nell'ottica di un potenziamento della reciproca collaborazione e arricchimento informativo in materia di frodi IVA transfrontaliere, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti istitutivi. Le informazioni fornite da Eurofisc sono, infatti, il frutto di un'elaborazione e di una valutazione da parte dei funzionari di collegamento (*Eurofisc Liaison Officer – ELO*) delle diverse Amministrazioni fiscali, circostanza che rende opportuno prevedere un coordinamento tra il *network* di Eurofisc ed EPPO e OLAF, per un corretto e proficuo utilizzo nei rispettivi ambiti di competenza.

2) Coerentemente con il menzionato meccanismo di scambio di informazioni IVA tra Eurofisc, EPPO e OLAF, la formulazione proposta ai paragrafi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 36, non prevede un « accesso diretto » da parte di EPPO e OLAF alle informazioni del TNA (*Transaction Network Analysis*), l'applicativo utilizzato in ambito Eurofisc per la raccolta automatizzata dei dati contenuti nel VIES e per lo scambio rapido di qualifiche e segnali di rischio sui soggetti potenzialmente coinvolti in frodi fiscali, essendo i dati presenti nel TNA frutto di un'attività di trattamento e analisi congiunta tra le autorità degli Stati membri.

Tuttavia, nella scheda che accompagna la proposta, nella parte relativa alle « dimensioni digitali » si afferma la necessità di garantire che EPPO e OLAF abbiano un accesso tempestivo anche alle « informazioni specifiche memorizzate nel sistema TNA, con consultazione diretta », e che

l'iniziativa si articola in tre componenti principali: garantire una connettività di rete sicura tra EPPO, OLAF e i sistemi informatici tra cui VIES, CESOP « e TNA »; adeguare i relativi *software*; ed elaborare rapporti e viste dedicati, in CESOP « e TNA », adattati a OLAF e a EPPO, nel rispetto dei principi di protezione dei dati e di limitazione dell'accesso.

Si ritiene, pertanto, opportuno che la parte della scheda sulle « dimensioni digitali », che accompagna la proposta di regolamento, sia resa conforme all'impostazione della proposta stessa, laddove le modifiche all'articolo 36 prevedono che l'accesso di EPPO e OLAF alle informazioni di Eurofisc (tra le quali sono da ascrivere anche quelle presenti nel TNA) non avvenga in modo diretto (come per l'accesso a VIES e CESOP), ma attraverso una comunicazione (spontanea o su richiesta) veicolata dai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc.

3) In riferimento ai nuovi articoli 49-*bis* e 49-*ter*, che dispongono l'accesso diretto di EPPO e di OLAF ai sistemi informatici dell'Unione, quali VIES e CESOP, si evidenzia l'opportunità di introdurre idonee procedure per la verifica della rispondenza di tale accesso alle finalità della stessa proposta di regolamento.

4) Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di prevedere disposizioni volte a specificare le condizioni di utilizzo di tali informazioni per eventuali finalità diverse da quelle relative all'accertamento e all'applicazione dell'IVA.

5) Infine, si conviene con l'intenzione sottesa alla disposizione che stabilisce la condizione che l'accesso avvenga « sotto la supervisione dei funzionari di collegamento Eurofisc ». Al riguardo, infatti, si deve tenere conto che l'efficacia nell'uso dei dati in questione è strettamente legata all'esperienza e al *know-how* dei funzionari di collegamento Eurofisc che li utilizzano e li valorizzano mediante un costante scambio di informazioni e di incrocio di dati con le altre informazioni a loro disposizione, relative, ad esempio, all'assolvimento degli obblighi fiscali, dichiarativi e di versamento a carico dei soggetti sotto indagine.

Tuttavia, andrebbe chiarito, nei nuovi articoli 49-*bis* e 49-*ter*, cosa si intende precisamente con tale attività di supervisione, non essendo opportuno rinviare tale specifica a successivi atti di esecuzione della Commissione europea, come invece è previsto, anche perché tale attività di supervisione andrà a incidere in maniera sostanziale sull'impegno richiesto alle Amministrazioni fiscali nazionali di appartenenza dei funzionari di collegamento Eurofisc.